

Assicurazione: Collezioni d'Arte e oggetti di pregio
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "Collezioni d'Arte e oggetti di pregio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura in forma All Risks gli oggetti d'arte specificati che si trovano all'interno dei luoghi indicati nell'Allegato 1.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- ✓ La garanzia è prestata esclusivamente per le opere d'arte di ogni tipo, descritti e valorizzati nell'Allegato 1.
- ✓ Con questa copertura assicurativa si risarciscono i danni subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali dolosi, compresi: furto, rapina, atto vandalico che ne provochino la perdita la distruzione od il danneggiamento anche parziale.
- ✓ Sono concordabili eventuali garanzie aggiuntive.
- ✓ L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ I beni non assicurati.
- ✗ Le garanzie non acquistate.
- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o del Assicurato e/o dei rappresentanti legali (art.1917 del Codice Civile).

Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni".

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Il Fabbricato
- ✗ La misteriosa sparizione
- ✗ Il Dolo e la colpa grave dell'Assicurato.
- ✗ Il naturale invecchiamento, la ruggine, la deformazione; le tarme, gli insetti, batteri, i funghi i parassiti in genere
- ✗ La rottura accidentale dei fragili quali: vetri, cristalli, porcellane, maioliche, terrecotte.

Sono previste esclusioni aggiuntive, come da Condizione di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nell'Allegato 1 e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti alla copertura?".



Dove vale la copertura?

La copertura è valida presso le ubicazioni del rischio indicate nell'Allegato 1 di polizza e nel caso in cui siano assicurati i trasporti e/o i preziosi indossati, entro i limiti territoriali indicati in polizza.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione o del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge, presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate che devono essere pagate alle scadenze stabilite.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviare con almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale, così impedendone il tacito rinnovo.

Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Collezioni d'Arte e oggetti di pregio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: "Collezioni d'Arte e oggetti di pregio"

Data di ultimo aggiornamento: ITA-12-2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.


La polizza prevede la formula "All Risks" (Tutti i Rischi) che copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni / esclusioni espressamente elencate nel testo di polizza (articolo 2 – Esclusioni).

La garanzia è prestata esclusivamente per gli oggetti d'arte di ogni tipo, descritti e valorizzati nell'Allegato 1.

La Copertura vale presso le ubicazioni del rischio indicate nell'Allegato 1 a condizione che lo stesso sia protetto dai mezzi specificatamente descritti in polizza.

Si risarciscono i danni subiti dai beni assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi: furto, rapina, atto vandalico, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Assicuratore
E' possibile includere le seguenti garanzie: - Trasporto dei beni assicurati presso Terzi; - Deposito dei beni presso banche o caveau
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Inserimento di scoperti e/o franchigie.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Sono esclusi dalla presente assicurazione:</p> <p>a) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) naturale invecchiamento, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, deformazione o restringimento; tarme, insetti, batteri, funghi, parassiti e roditori di ogni genere;</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) lavori effettuati nel corso di interventi di riparazione, restauro, rimessa a nuovo, tintura, pulizia o processi simili;</p> <p style="margin-left: 20px;">(iii) aridità, umidità, esposizione alla luce, o a temperature estreme, a meno che dette perdite o danni non siano conseguenza diretta di un evento non escluso dalla presente assicurazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">(iv) la rottura accidentale dei beni considerati di natura fragile (a titolo esemplificativo ma non limitativo: vetri, cristalli, porcellane, maioliche, terrecotte);</p> <p>b) perdite o danni da o su veicolo incustodito;</p> <p>c) guasti meccanici ed elettrici, difetti tecnici e meccanici;</p> <p>d) l'ammontare di eventuale franchigia o scoperto indicato scheda di polizza – Allegato 1 per singolo sinistro;</p> <p>e) misteriose sparizioni o perdite inspiegabili;</p> <p>f) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;</p> <p>g) perdite consequenziali di qualsiasi genere;</p> <p>h) le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;</p> <p>i) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate;</p> <p>l) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;</p>

	<p>m) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;</p> <p>n) si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti l) ed m) che precedono, o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l'Assicuratore affermasse che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.</p> <p>o) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;</p> <p>p) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;</p> <p>q) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.</p>
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	
Assunzione rischi assicurati	<p>L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.</p> <p>La descrizione e le misure di sicurezza dei locali dell'Assicurato, sono riportate nel Questionario Proposta che è parte integrante di questo contratto.</p> <p>L'Assicuratore si riserva la possibilità di sottoporre il rischio a perizia preventiva dei locali.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che le garanzie sono prestate entro i massimali e con le eventuali franchigie **indicate nell'Allegato 1** e/o nelle condizioni particolari e/o speciali di polizza.

Sono previste limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
 Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it

Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.

Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
 fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.

Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.

Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in

	conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.



Quando e come devo pagare?


Premio	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.
Sospensione	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione</p>

	Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita dei beni musicali e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.
--	---

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula dello stesso per eventuale ripensamento.
Risoluzione	È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Collezionisti di Opere d'Arte con formula all Risk è rivolto ai collezionisti di oggetti d'arte privati.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).


Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:</p> <p>Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy</p> <p>Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p>
----------------------------------	--

	<p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
COLLEZIONI D'ARTE E OGGETTI DI
PREGIO**



Liberty
Specialty Markets

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 11-2020

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Deprezzamento	La diminuzione del Valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo dell'Assicuratore, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del Sinistro.
Dimora abituale	l'abitazione nella quale il Contraente o l'Assicurato e/o i loro familiari risiedono in modo continuativo e stabile.
Disabitazione	<p>L'assenza continuativa dall'abitazione per un massimo di 90 giorni, dell'Assicurato, dei suoi familiari, delle persone con lui conviventi, o del personale domestico.</p> <p>La presenza di queste persone nelle sole ore diurne non costituisce interruzione della disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta solo nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.</p>
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Modulo di polizza	Il documento allegato al contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Polizza	il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Restauro	l'atto del restaurare l'oggetto d'arte a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Scheda di polizza - Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sottolimito

L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

Stima accettata

Il valore attribuito ai beni assicurati di comune accordo tra le Parti.

Terrorismo

Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Valore di mercato

il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato, del modernariato.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al

periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 *bis* D. Lgs. 206/2005.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali

L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. 1 Rischi assicurati

La presente assicurazione copre i beni, elencati nella scheda di polizza – Allegato 1, contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento durante il periodo di validità della presente assicurazione, **allorché essi si trovano all'interno dei luoghi indicati scheda di polizza – Allegato 1, durante il periodo di validità della presente assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.** L'Assicuratore è responsabile esclusivamente nella misura in cui qualsiasi altra valida assicurazione non sia in grado di coprire qualsiasi danno se o nel caso questo contratto non fosse stato emesso.

Il Questionario Proposta accettato dall'Assicuratore, costituisce la base della presente Assicurazione e ne forma parte integrante.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione:

- a) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:
 - (i) naturale invecchiamento, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, deformazione o restringimento; tarne, insetti, batteri, funghi, parassiti e roditori di ogni genere;
 - (ii) lavori effettuati nel corso di interventi di riparazione, restauro, rimessa a nuovo, tintura, pulizia o processi simili;
 - (iii) aridità, umidità, esposizione alla luce, o a temperature estreme, a meno che dette perdite o danni non siano conseguenza diretta di un evento non escluso dalla presente assicurazione;
 - (iv) la rottura accidentale dei beni considerati di natura fragile (a titolo esemplificativo ma non limitativo: vetri, cristalli, porcellane, maioliche, terrecotte);
- b) perdite o danni da o su veicolo incustodito;
- c) guasti meccanici ed elettrici, difetti tecnici e meccanici;
- d) l'ammontare di eventuale franchigia o scoperto indicato scheda di polizza – Allegato 1 per singolo sinistro;
- e) misteriose sparizioni o perdite inspiegabili;
- f) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
- g) perdite consequenziali di qualsiasi genere;
- h) le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;
- i) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate;

- l) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;
- m) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;
- n) si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti l) ed m) che precedono, o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui l'Assicuratore affermasse che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
- o) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- p) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;
- q) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

Art. 3 Condizioni essenziali

Qualsiasi cosa che segue, da fare od adempiere da parte dell'Assicurato, sarà pregiudiziale della validità della presente copertura ed agli obblighi dell'Assicuratore.

a) Obblighi di diligenza

L'Assicurato dovrà comportarsi con la dovuta diligenza e fare tutto ciò che sia ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualsiasi perdita o danno alla proprietà assicurata.

b) Trasporti

Trasporto degli oggetti assicurati. L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E' facoltà dell'Assicuratore prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

c) Perizie preventive

Si precisa e conviene che, laddove siano state effettuate delle perizie preventive ai locali oggetto della presente copertura da parte di periti incaricati dall'Assicuratore, le raccomandazioni effettuate da detti periti si intendono obbligatorie per l'Assicurato e la copertura è soggetta all'avvenuto espletamento di tali raccomandazioni nei tempi stabiliti dall'Assicuratore.

d) Operatività in caso di furto.

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, l'Assicuratore è obbligato soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

e) Clausola chiavi

Relativamente al furto da cassaforte/i, è condizione essenziale ai fini della copertura assicurativa, che tutte le chiavi della cassaforte/i ed i loro duplicati vengano rimossi dai locali assicurati indicati nella scheda di polizza

– Allegato 1, quando gli stessi sono lasciati incustoditi, a meno che le chiavi stesse siano riposte in cassaforte debitamente chiusa a chiave.

f) Cambiamento nelle circostanze

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore, non appena è ragionevolmente possibile, di qualsiasi cambiamento nelle circostanze che possa influire materialmente sulla presente assicurazione.

g) Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la disabitazione dei locali ove sono riposte le opere oggetto di copertura assicurativa non supera i 45 giorni all'anno, con un massimo di 30 giorni consecutivi. Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni occorsi dopo il trentesimo giorno consecutivo di mancata presenza di persone all'interno.

Art. 4 Nuove Acquisizioni

La garanzia, previa comunicazione alla Società mediante fax o @mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa, dal momento in cui gli oggetti si trovano all'interno dei locali descritti in premessa e per un periodo di 45 giorni, alle opere d'arte acquistate nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla concorrenza del **10%** del capitale assicurato con la presente polizza ma col massimo **definito nell'Allegato 1**, su base di "valore dichiarato" ad eccezione di quelle provenienti da Case d'Aste (valore d'acquisto più diritti d'asta) e quelli valorizzati da esperti d'arte benevisi alla Società, per le quali la garanzia è da intendersi su base di "stima accettata".

Sulla base delle comunicazioni ricevute, la Società, emette apposita appendice per la regolazione del premio relativamente all'acquisto segnalato, calcolando il pro rata sino alla prima scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione della appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 6 Mandato dei periti Liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro.

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

f) attendere l'autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro.

g) in caso di garanzia prestata "a valore dichiarato", fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) l'Assicuratore, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo dell'Assicuratore stesso) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme l'Assicuratore corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art. 10 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno

per ciascun bene relativamente al quale e' risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte dei beni assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 11 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., **per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.** L'Assicurato non ha diritto di abbandonare all'Assicuratore ne' in tutto ne' in parte i beni residuati o salvati dal sinistro.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore **deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta.** Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2 Esclusioni delle Condizioni Particolari lettera f).

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore dell'Assicuratore, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 13 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore. Tali oggetti sono di proprietà dell'Assicuratore qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. L'Assicuratore può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 14 - Clausola di esclusione di attacchi cibernetici

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola *ii)* che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola *i)* non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Art. 15- Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 16 - Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non sono tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b) funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti. Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangano invariati.

Art. 17 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, , Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono prevalgono sulle Condizioni Generali e, in caso di discordanza, su tutte le altre Condizioni della presente Polizza.

Art. 1 Onere della prova - Onus Probandi

Indipendentemente da qualsiasi patto diverso, si precisa e conviene che i valori dei beni qui assicurati non sono stati concordati dalle parti, e che in caso di sinistro l'onere di provare il valore e l'esistenza dei beni colpiti dal sinistro rimarrà in capo all'Assicurato.

Pertanto è condizione essenziale che, prima che un qualsiasi sinistro possa essere liquidato a favore dell'Assicurato, quest'ultimo presenti all'Assicuratore soddisfacente prova del valore e della proprietà dei beni assicurati, e l'Assicuratore stesso dovrà accettare tale prova.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle **Condizioni Generali di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni

- **Condizioni particolari:** Art. 2 Esclusioni; Art. 3 Condizioni essenziali;
- **Norme in caso di sinistro:** Art. 5 Procedura per la valutazione del danno; Art. 6 Mandato dei periti; Art. 7 Obblighi in caso di sinistro; Art. 8 Esagerazione dolosa del danno; Art. 10 Assicurazione parziale Art. 11 limite massimo di indennizzo
- **Esclusioni aggiuntive:** Art 14 Clausola di esclusione di attacchi cibernetici; Art. 15 Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; Art. 16 Esclusioni dell'amianto e delle muffe tossiche; Art. 17 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.